



Regione Lombardia

DECRETO N. 13141

Del 04/10/2021

Identificativo Atto n. 5774

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE VENATORIA 2021/2022. GIORNATE INTEGRATIVE SETTIMANALI DI CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 2 OTTOBRE E IL 29 NOVEMBRE 2021 NEI TERRITORI DI COMPETENZA DELLE STRUTTURE AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA DI BERGAMO, BRESCIA, VARESE-COMO-LECCO, PAVIA-LODI (SOLO PAVIA), VAL PADANA (SOLO MANTOVA) E DEL SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA MONZA E CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (SOLO MONZA)

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA
Sviluppo di Sistemi forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo
Agricolo e Politiche Faunistico – Venatorie

VISTI:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e, in particolare l'art. 18:
 - comma 5 che prevede che “il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso”;
 - comma 6 che prevede che “fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nel periodo intercorrente fra il 1° ottobre e il 30 novembre”;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria” e, in particolare l'art. 40:
 - comma 6 che prevede che “il numero delle giornate di caccia settimanale non può essere superiore a tre a scelta, con l'esclusione del martedì e del venerdì nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è sospeso”;
 - comma 8 che prevede che “fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, disciplinano diversamente l'esercizio venatorio da appostamento fisso alla fauna selvatica migratoria nel periodo intercorrente fra il 1° ottobre e il 30 novembre, integrandolo con due giornate settimanali di caccia”;
- la legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 “Calendario venatorio regionale” che, all'art. 1, comma 6 prevede che “Le province, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, sentito l'INFS, possono regolamentare l'esercizio venatorio da appostamento fisso all'avifauna migratoria nel periodo intercorrente dal 1° ottobre al 30 novembre, integrandolo con due giornate settimanali”;



Regione Lombardia

- la deliberazione di Giunta regionale 26 luglio 2021, n. 5105 “XIII provvedimento organizzativo 2021”, che dispone, tra l'altro, l'aggiornamento dell'assetto organizzativo delle diverse Direzioni Generali, tra le quali anche quello della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, competente nella materia oggetto del presente atto e delle strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP), con decorrenza dal 1.09.2021;

PRESO ATTO:

- del Decreto della Direzione Generale Ambiente e Clima, Struttura Natura e biodiversità n. 10435 del 29.07.2021, con cui in merito al calendario venatorio regionale 2021/2022 di Regione Lombardia si esprime, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e successive modificazioni, valutazione di incidenza positiva ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa all'integrità dei Siti Natura 2000 nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000;
- che le prescrizioni di cui al citato Decreto n. 10435 del 29.07.2021 sono recepite e applicate durante la stagione venatoria 2021/2022 nei siti Natura 2000, inclusi nel territorio di competenza regionale, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93, secondo le modalità ivi individuate;

DATO ATTO che, con nota prot. M1.2021.0052169 del 23.03.2021, è stato richiesto all'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA), il parere sulle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2021/22 relative ai territori di competenza delle strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Bergamo, Brescia, Brianza (Monza e Lecco), Città Metropolitana, Insubria (Como e Varese), Pavia-Lodi e Val Padana (Cremona e Mantova), nonché su tutti i documenti tecnici propedeutici agli atti successivi in materia venatoria di Regione Lombardia, tra i quali è compreso anche il documento relativo alla determinazione di due giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria nei mesi di ottobre e novembre;

CONSIDERATO che, in seguito alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte a livello nazionale e regionale, la Deliberazione di Giunta regionale 17 marzo 2021, n. 4435 “Determinazioni in ordine ai termini fissati dalla legge 26/93 per adempimenti in materia venatoria, in attuazione dei provvedimenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” ha disposto la proroga di alcune delle scadenze temporali individuate dalla l.r. 26/93, tra le quali la data di cui all'art. 22, comma 6, per la restituzione da parte dei cacciatori dei tesserini venatori alla Regione, prorogata dal 31 marzo al 30 aprile 2021 e che, pertanto, non è stato possibile procedere allo spoglio e catalogazione dei dati di prelievo



Regione Lombardia

dell'avifauna migratoria relativi alla stagione venatoria 2020/21 in tempo utile per la loro trasmissione all'ISPRA, come riportato nel documento tecnico stesso;

PRESO ATTO della nota prot. 18063 del 12.04.2021 (acquisita al prot. reg. M1.2021.0063181 del 12.04.2021), con cui ISPRA ha trasmesso il parere di competenza, esprimendo nel paragrafo "Giornate di caccia aggiuntive nel periodo ottobre-novembre" il seguente orientamento: "Per la stagione venatoria 2018/2019 l'entrata a regime del database unico regionale aveva consentito di analizzare la totalità dei tesserini venatori riconsegnati dai cacciatori, tuttavia per le stagioni degli anni precedenti l'analisi era stata condotta su di un campione pari al 30%. Inoltre, i dati della stagione 2019-2020 non sono ancora stati consegnati a ISPRA e per la SV 2020/21 l'analisi sarà condotta su un campione pari al 30% dei tesserini venatori rilasciati, come da accordi intercorsi per le vie brevi con codesta Amministrazione. Ciò impedisce di effettuare analisi rigorose sugli andamenti degli abbattimenti inducendo in generale a un comportamento prudentiale nelle valutazioni da parte dello scrivente Istituto nella formulazione di un suo parere sulle giornate aggiuntive. L'Allodola (in accordo con quanto già previsto dalla bozza di CV regionale) e il Codone (SPEC 3) dovrebbero essere escluse dalle specie oggetto di esercizio venatorio nelle giornate settimanali integrative di caccia. Inoltre in accordo con le motivazioni evidenziate dallo scrivente Istituto per la precedente stagione venatoria, può essere accettata la concessione di una sola giornata aggiuntiva a settimana per la caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre-novembre 2021 per l'avifauna migratoria cacciata da appostamento per i territori di competenza delle strutture AFCP di Bergamo, Brescia, Brianza (territorio provinciale di Lecco) mentre possono essere previste due giornate di caccia integrative nei territori di competenza delle strutture AFCP di Brianza (territorio provinciale di Monza), Insubria, Pavia-Lodi (solo Pavia) e Valpadana (solo Mantova)";

RITENUTO di precisare che:

- i dati dei prelievi della stagione venatoria 2019/20 sono stati integralmente consegnati a ISPRA in allegato al documento tecnico trasmesso per la richiesta di parere in data 23.03.2021, con nota prot. M1.2021.0052169, a eccezione dei soli dati relativi al territorio provinciale di Lecco;
- i dati dei prelievi della stagione venatoria 2020/21 non si considerano significativi ai fini delle valutazioni pertinenti al presente atto, poiché a causa delle disposizioni governative di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, di quelle relative alla cosiddetta "zona rossa", con il divieto di spostamenti ad eccezione di quelli "motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute", l'attività venatoria sul territorio



Regione Lombardia

regionale, classificato “zona rossa”, non è stata esercitata dal 6 al 28 novembre 2020 inclusi, così pregiudicando uno dei due mesi per cui erano state disposte le giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso e, di conseguenza, il valore statistico della relativa raccolta dei dati di prelievo;

CONSIDERATO che l'integrazione delle giornate settimanali per la forma di caccia da appostamento fisso, in quanto circoscritta dalle norme ai mesi di ottobre e novembre, interviene sulle specie di avifauna migratoria nel periodo della migrazione autunnale e pertanto:

- non presenta sovrapposizioni con il periodo riproduttivo e della dipendenza dei giovani dalle cure parentali, indicato per l'Italia nel documento “Key Concepts of article 7 (4) of directive 79/409/EEC on period of reproduction and prenuptial migration of Annex II bird species in the 28 EU member States”, adottato dalla Commissione europea nel 2001;
- non incide sulle specie nel periodo invernale, comunemente individuato tra i mesi di dicembre e febbraio, che rappresenta la fase più critica ai fini della sopravvivenza degli individui;

DATO ATTO, pertanto, che la presente integrazione al calendario venatorio regionale 2021/2022 non interessa due fasi del ciclo vitale annuale delle specie di avifauna migratoria nelle quali occorre adottare un regime gestionale particolarmente cautelativo, ai fini della loro conservazione;

DATO ATTO che, a seguito dell'entrata in vigore della DGR n. 5105/2021 sopra richiamata:

- le preesistenti strutture AFCP Insubria e Brianza sono state riorganizzate come segue:
 - i territori di competenza di AFCP Insubria, ovvero Como e Varese, e il territorio di Lecco, di competenza di AFCP Brianza, sono confluiti nella nuova struttura AFCP Varese, Como e Lecco;
 - il territorio di Monza, di competenza della struttura AFCP Brianza, è confluito nel servizio AFCP Monza e Città Metropolitana di Milano;

– a far data dall'1.09.2021, le strutture AFCP sono le seguenti:

- Bergamo,
- Brescia,
- Servizio Monza e Città Metropolitana di Milano,
- Varese, Como e Lecco,
- Pavia-Lodi,



Regione Lombardia

- Val Padana;

RITENUTO:

- per i territori provinciali di competenza delle strutture AFCP di Bergamo, Brescia e Varese, Como e Lecco (solo Lecco), di prevedere l'integrazione di una giornata settimanale di caccia da appostamento fisso oggetto del presente atto, nel periodo 2 ottobre – 29 novembre 2021;
- per quanto riguarda i territori provinciali di competenza delle strutture AFCP Varese, Como e Lecco (solo Varese e Como), Pavia-Lodi (solo Pavia), Val Padana (solo Mantova) e servizio AFCP Monza e Città Metropolitana di Milano (solo Monza), di prevedere l'integrazione di due giornate settimanali di caccia da appostamento fisso oggetto del presente atto, nel periodo 2 ottobre – 29 novembre 2021;

RITENUTO inoltre di disporre:

- l'esclusione dalle giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso, oggetto del presente atto, delle specie Allodola (*Alauda arvensis*), Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*), Codone (*Anas acuta*), Combattente (*Calidris pugnax*), Moriglione (*Aythya ferina*), Moretta (*Aythya fuligula*) e Pavoncella (*Vanellus vanellus*), in coerenza con il parere ISPRA;
- l'avvio delle opportune verifiche tecniche, per la definizione di un programma di monitoraggio del passaggio migratorio, dello svernamento e dell'entità degli abbattimenti del Tordo sassello sul territorio di competenza di Regione Lombardia, al fine di un progressivo incremento della sostenibilità della gestione venatoria della specie;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente della scrivente Unità Organizzativa attribuite con DGR n. XI/5105 del 26 luglio 2021;

VISTO l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di prevedere, in adeguamento sostanziale al Parere di Ispra, limitatamente alla forma di caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria nel periodo compreso tra il 2 ottobre e il 29 novembre 2021, in aggiunta alle tre giornate settimanali di caccia attualmente consentite, le seguenti giornate integrative, per



Regione Lombardia

le specie e i territori provinciali di competenza delle strutture AFCP di seguito indicate, e fatto salvo quanto disposto ai successivi punti 2.a e 2.b:

- **AFCP Bergamo:** una sola giornata settimanale integrativa per la caccia a Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Merlo, Colombaccio, Germano reale, Alzavola, Canapiglia, Fischione, Marzaiola, Mestolone, Folaga e Gallinella d'acqua;
- **AFCP Brescia:** una sola giornata settimanale integrativa per la caccia a Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Merlo, Colombaccio, Germano reale, Alzavola, Canapiglia, Fischione, Marzaiola, Mestolone, Folaga e Gallinella d'acqua;
- **AFCP Varese, Como e Lecco**
 - **solo Lecco:** una sola giornata settimanale integrativa per la caccia a Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Merlo, Colombaccio, Germano reale, Alzavola, Canapiglia, Fischione, Marzaiola, Mestolone, Folaga e Gallinella d'acqua;
- **AFCP Varese, Como e Lecco**
 - **solo Varese e Como:** due giornate settimanali integrative per la caccia a Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Merlo, Colombaccio, Germano reale, Alzavola, Canapiglia, Fischione, Marzaiola, Mestolone, Folaga e Gallinella d'acqua;
- **AFCP Pavia-Lodi**
 - **solo Pavia:** due giornate settimanali integrative per la caccia a Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Merlo, Colombaccio, Germano reale, Alzavola, Canapiglia, Fischione, Marzaiola, Mestolone, Folaga e Gallinella d'acqua;
- **AFCP Val Padana**
 - **solo Mantova:** due giornate settimanali integrative per la caccia a Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Merlo, Colombaccio, Germano reale, Alzavola, Canapiglia, Fischione, Marzaiola, Mestolone, Folaga e Gallinella d'acqua;
- **Servizio AFCP Monza e Città Metropolitana**
 - **solo Monza:** due giornate settimanali integrative per la caccia a Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Merlo, Colombaccio, Germano reale, Alzavola, Canapiglia, Fischione, Marzaiola, Mestolone, Folaga e Gallinella d'acqua;

2. di disporre:

a. l'esclusione dalle giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso, oggetto del presente atto, delle specie Allodola, Codone, Combattente, Moretta, Moriglione, Pavoncella e Tortora selvatica;

b. l'avvio delle opportune verifiche tecniche, per la definizione di un programma di monitoraggio del passaggio migratorio, dello svernamento e dell'entità degli abbattimenti del Tordo sassello sul territorio di competenza di Regione Lombardia, al fine di un progressivo incremento della sostenibilità della gestione venatoria della specie;



Regione Lombardia

3. di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo;
4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it

IL DIRIGENTE

FRANCO CLARETTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge